

**DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2015
51/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI
ALL'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 263/2013/C/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, del 21 maggio 2013, n. 1329 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 1329/2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;

- ai sensi del comma 3.1, della deliberazione 531/2014/R/GAS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 24 novembre 2014, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno 2015, avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi;
- ai sensi del comma 15.1, della *RTSG* le imprese di stoccaggio sono tenute ad inviare le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via definitiva, avvalendosi di dati di bilancio a consuntivo;
- la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria è finalizzata a disporre di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l'assegnazione della capacità di stoccaggio; l'ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di stoccaggio in ciascun anno è definita al momento dell'approvazione delle proposte tariffarie in via definitiva;
- le imprese Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. hanno inviato, rispettivamente con comunicazione 4 giugno 2014 - prot. Autorità A/15522 del 4 giugno 2014 e comunicazione 30 maggio 2014 - prot. Autorità A/15161 del 30 maggio 2014, le informazioni necessarie per il calcolo delle percentuali di ripartizione tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio del contributo compensativo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- è stato riscontrato un errore materiale nella Tabella 3 della *RTSG*.

CONSIDERATO CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione in data 28 novembre 2014 - prot. Autorità A/34995 del 2 dicembre 2014, integrata con successive comunicazioni del 3 dicembre 2014 - prot. Autorità A/35638 del 5 dicembre 2014 - e del 6 febbraio 2015 - prot. Autorità A/4520 del 9 febbraio 2015 - ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 3.1 della deliberazione 531/2014/R/GAS, relativa all'anno 2015;
- la predetta proposta tariffaria non può essere valutata in quanto non è possibile, allo stato attuale, completare gli approfondimenti per l'eventuale riconoscimento dei costi operativi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 (a valere rispettivamente sulle tariffe 2012 e 2013), nonché per la determinazione in via definitiva della tariffa relativa all'anno 2014;
- per completare tali approfondimenti, infatti, è necessario concludere preventivamente l'analisi oggetto del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, finalizzato all'eventuale riconoscimento dei costi operativi incrementali richiesti da Edison Stoccaggio S.p.A. con riferimento agli anni 2010 e 2011;
- tale procedimento, tuttora pendente, è stato avviato dall'Autorità in seguito alla sentenza del TAR Lombardia 1329/2013, di annullamento delle deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS, nella parte in cui non riconoscevano i costi operativi incrementali richiesti dalla richiamata società per gli anni 2010 e 2011; l'Autorità, peraltro, non ha prestato acquiescenza alla citata sentenza del TAR Lombardia, con la conseguenza che gli esiti del procedimento avviato dovranno

essere rivisti alla luce anche degli esiti del giudizio di appello promosso dall'Autorità;

- pertanto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS e, quindi, nell'impossibilità di valutare i costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 nonché di determinare in via definitiva le tariffe per l'anno 2014, con comunicazione inviata in data 22 gennaio 2015 (prot. Autorità P/2210 del 22 gennaio 2015), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. la conseguente sospensione delle valutazioni oggetto del procedimento di approvazione dei ricavi per l'anno 2015;
- tale situazione ha reso pertanto impossibile il completamento, nei termini previsti dalla regolazione vigente, dell'istruttoria ai fini dell'approvazione della proposta tariffaria dei ricavi provvisori relativi all'anno 2015;
- la chiusura del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, nonché i conseguenti approfondimenti istruttori per gli anni 2012, 2013 e 2014, dovrebbe comunque avvenire prima della scadenza dei termini previsti per l'approvazione della proposta tariffaria dei ricavi definitivi relativi all'anno 2015;
- in tale prospettiva, poiché l'approvazione dei ricavi provvisori è necessaria per disporre di un valore di riferimento in tempo utile per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, tale esigenza può essere soddisfatta mediante un'approvazione provvisoria della proposta tariffaria dei ricavi provvisori presentata da Edison Stoccaggio S.p.A., fermo restando che tale valore sarà rettificato o confermato in seguito alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 350/2013/R/GAS;
- quanto sopra non costituisce acquiescenza alla sentenza del TAR Lombardia 1329/2013, con la conseguenza che gli esiti richiamati al precedente punto saranno rivisti alla luce degli esiti del giudizio di appello promosso dall'Autorità avverso tale sentenza.

CONSIDERATO CHE:

- la società Stogit S.p.A., con comunicazione in data 24 novembre 2014 (prot. Autorità prot. Autorità A/33988 del 25 novembre 2014), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 3.1, della deliberazione 531/2014/R/GAS;
- con comunicazione in data 20 gennaio 2015 (prot. Autorità P/1960 del 20 gennaio 2015), gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società Stogit S.p.A., una richiesta di modifica ed integrazione della proposta tariffaria, evidenziando in particolare che:
 - ai sensi del comma 4.5, della *RTSG*, la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità e che tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri;
 - le immobilizzazioni in corso, relative agli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, sono escluse dalla determinazione della relativa quota di ricavo.

- con comunicazione in data 2 febbraio 2015 (prot. Autorità A/3851 del 2 febbraio 2015), la società Stogit S.p.A. ha presentato due differenti proposte tariffarie; e che la prima proposta (Allegato 1) risulta coerente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con comunicazione in data 20 gennaio 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in via provvisoria e nei termini chiariti nei precedenti considerati, la proposta tariffaria di ricavi provvisori, trasmessa dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. sulla base delle informazioni inviate con le comunicazioni sopra richiamate;
- approvare la proposta tariffaria di ricavi provvisori presentata da Stogit S.p.A. (Allegato 1), che non prevede l'applicazione degli incentivi alle immobilizzazioni in corso, coerentemente con le disposizioni di cui alla *RTSG*;
- approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo, relativo all'anno 2014, approvato con deliberazione 350/2013/R/GAS, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, sulla base delle capacità di stoccaggio offerte in conferimento, inclusa la capacità di stoccaggio strategico, per l'anno termico 2014-2015;
- correggere l'errore materiale nella Tabella 3 della *RTSG*

DELIBERA

1. di approvare, in via provvisoria e fatti salvi, in ogni caso, gli esiti del procedimento di cui al successivo punto 2, i ricavi di riferimento d'impresa di cui all'articolo 14 della *RTSG*, presentati dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., secondo quanto precisato in premessa;
2. di prevedere che il procedimento di valutazione della proposta della società Edison Stoccaggio S.p.A., di cui al precedente punto 1, volto a rettificare o confermare il valore dei predetti ricavi di riferimento, si concluda entro le tempistiche previste per l'approvazione dei ricavi in via definitiva, di cui all'articolo 15 della *RTSG*;
3. di approvare i ricavi di riferimento d'impresa per il servizio di stoccaggio, di cui all'articolo 14 della *RTSG*, presentati dalla società Stogit S.p.A. per l'anno 2015, secondo quanto precisato in premessa, come risultanti dall'Allegato 1 della comunicazione 2 febbraio 2015;
4. di approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2014, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, come risultanti dalla *Tabella 1*;
5. di sostituire la Tabella 3 della *RTSG* con la *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

7. di pubblicare il presente provvedimento e la *RTSG*, come risultante dalla modifica di cui al precedente punto 5, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni